



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Genova, 3 settembre 2020

Provvedimento organizzativo: modalità di partecipazione dei condannati detenuti in carcere, internati e difensori alle udienze del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Genova ai sensi dell'art. 221 comma 9 d.l. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34, nonché di chiamata dei procedimenti relativi a soggetti non detenuti in carcere od internati e dei condannati cd liberi sospesi

Il Presidente,

visto l'art. 221 comma 9 l. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34, secondo cui, fino al 31 ottobre 2020, la partecipazione alle udienze dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, già individuati dal Ministero nella piattaforma TEAMS di Microsoft, disponendo inoltre che l'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e che si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

visto il proprio provvedimento organizzativo adottato in data 27 luglio 2020 con il quale è stata data attuazione alla predetta normativa, disponendo che il detenuto in carcere od internato che intenda partecipare alle udienze del Tribunale o dell'Ufficio di Sorveglianza mediante collegamento audiovisivo dia il consenso personalmente o a mezzo di procuratore speciale a che la partecipazione all'udienza avvenga con tali modalità e che le medesime modalità di partecipazione alle udienze possa aver luogo anche da parte del difensore, previo suo consenso;

ritenuto di dover dare ulteriori disposizioni in materia di modalità di celebrazione delle udienze davanti al Tribunale ed all'Ufficio di Sorveglianza, sia con riferimento alla posizione dei detenuti in carcere, degli internati e dei difensori, sia per i procedimenti con soggetti in differente posizione giuridica (ad es. in misura alternativa definitiva o provvisoria, in differimento pena, in espiazione pena con diversa modalità dalla detenzione in carcere, liberi sospesi, ecc.), stanti le perduranti esigenze di tutela della salute dal pericolo di contagio da COVID-19, in ragione dell'andamento inaggravante dei contagi stessi registrato nel mese di agosto ed al contempo del maggior numero di procedimenti da trattare nelle udienze fissate in vista della ripresa ordinaria del lavoro dal mese di settembre 2020;

rilevato che le carenze di personale amministrativo in servizio presso il tribunale non consentono più di garantire la gestione della partecipazione alle udienze da remoto da parte dei difensori dalla rispettiva postazione privata;

considerato che al fine di garantire la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti nella attività di udienza a vario titolo e contenere i rischi di contagio epidemiologico derivanti dal maggior afflusso di soggetti a Palazzo di

giustizia in occasione delle udienze del tribunale e per l'effetto evitare il più possibile assembramenti di persone fuori dall'aula di udienza, si rende quanto mai opportuno che sino al 31 ottobre 2020 la partecipazione dei detenuti in carcere ed internati alle udienze del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza avvenga mediante collegamento da remoto, con previsione della possibilità per il difensore di partecipare all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il detenuto stesso, possibilità che appare di particolare utilità nei casi di difese con soggetti fuori dal circondario, stante la lontananza di dette sedi dall'ufficio giudiziario;

considerato che in assenza di consenso alla partecipazione alla udienza da remoto potrà essere valutato dal giudice se disporre rinvio della udienza, in considerazione dell'elevato numero di detenuti per i quali è già prevista la traduzione alle camere di sicurezza nella medesima giornata, stante la diminuita capienza di dette camere e preso atto delle segnalate capacità ridotte di traduzione dei detenuti a Palazzo di Giustizia da parte degli Istituti di pena; ritenuto che a garanzia delle medesime finalità di tutela della salute sopra indicate e per ragioni organizzative dei servizi interessati dalla celebrazione delle udienze, i procedimenti con soggetti non detenuti in carcere od internati debbano essere chiamati in udienza successivamente ai procedimenti con detenuti, con scaglionamento per fasce orarie che prevedano raggruppamenti di dieci procedimenti ogni ora, secondo le indicazioni date dal presidente del collegio;

considerato in particolare che per soddisfare la predetta esigenza, il ruolo di udienza con l'indicazione della fascia orarie verrà reso noto ai difensori delle parti mediante diffusione dei ruoli stessi nella giornata di giovedì della settimana antecedente a quella delle udienze interessate e comunque in tempo utile per consentire di organizzare ai difensori l'accesso all'aula di udienza nei rispetto delle fasce orarie, prima delle quali il procedimento in esse ricompreso non verrà celebrato;

sentiti i magistrati del Tribunale e di intesa con la Classe forense rappresentata dall'Ordine degli Avvocati di Genova e dalla Camera penale ligure, che hanno manifestato la disponibilità a rendere conoscibili ai propri iscritti i ruoli di udienza con l'indicazione delle fasce orarie di chiamata dei procedimenti, mediante loro diffusione sulle rispettive piattaforme informatizzate,

Tutto ciò premesso

dispone

- che almeno 5 giorni prima della udienza il detenuto in carcere o internato che intenda parteciparvi mediante collegamento audiovisivo dia il consenso personalmente o a mezzo di procuratore speciale a che la partecipazione all'udienza avvenga con tali modalità;
- che in mancanza di consenso del detenuto od internato alla partecipazione all'udienza mediante collegamento audiovisivo ed in presenza di richiesta di partecipare all'udienza personalmente, sia disposta la traduzione del detenuto in udienza, salva la facoltà del giudice di valutare il rinvio della udienza stessa qualora non sia possibile garantire in sicurezza la traduzione del detenuto dal carcere ovvero sia impossibile ricevere nelle camere di sicurezza del Palazzo di Giustizia il detenuto stesso per la giornata di udienza;
- che i procedimenti con soggetti non detenuti in carcere od internati siano chiamati in udienza successivamente ai procedimenti con detenuti, con scaglionamento per fasce orarie che prevedano raggruppamenti di dieci procedimenti ogni ora, che non saranno chiamati prima della fascia oraria in cui sono ricompresi, salve diverse valutazioni del giudice in udienza, sentito comunque il difensore;
- che la indicazione delle fasce orarie avrà luogo a cura del presidente del collegio mediante apposizione delle medesime sul ruolo di udienza, che verrà consegnato dalla cancelleria al giudice entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente al giorno di udienza e che sarà predisposto dal giudice in tempo utile affinché la cancelleria possa trasmettere all'Ordine degli Avvocati di Genova (al seguente indirizzo: segreteria@ordineavvocatigenova.it) il ruolo di udienza così predisposto, senza indicazione dei nominativi delle parti, per la sua successiva diffusione da parte dell'Ordine degli Avvocati di Genova agli Ordini del Distretto ed alla Camera penale Ligure (segreteria@camerapenaleligure.it) nella giornata del venerdì immediatamente successivo;
- che il ruolo di udienza come sopra formato, oltre ad essere diffuso tra i difensori secondo le modalità sopra indicate, venga altresì pubblicato sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza ed affisso all'ingresso dell'aula di udienza non più tardi della mattinata del lunedì immediatamente precedente l'udienza;

Il presente provvedimento sostituisce ogni provvedimento precedente assunto nella stessa materia ed è immediatamente esecutivo.

Si trasmetta il presente provvedimento ai magistrati ed al personale amministrativo.

Si trasmetta inoltre al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova (segreteria@ordineavvocatigenova.it) e del Distretto, alla Camera Penale Ligure (segreteria@camerapenaleligure.it), nonché al PRAP ed agli Istituti di Pena del Distretto. Si trasmetta al Consiglio Giudiziario ex art. 44 circ. CSM sulle tabelle anno 2017/2019.

Il Presidente
Gaetano Brusa

